

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Ciazofamid 400 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

Realchemie Cyazofamid Numero di omologazione svizzero: D-4787
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 024923-00/016
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura:			
cucurbitacee	Peronospora delle cucurbitacee	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni Applicazione: sempre con aggiunta della componente B (0.15 l/ha).	1, 2, 3
melanzana, pomodori	Peronospora del pomodoro	Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni Applicazione: sempre con aggiunta della componente B (0.15 l/ha).	1, 2, 3
Campicoltura:			
patate	Peronospora della patata	Dosaggio: 0.2 l/ha Applicazione: sempre con aggiunta della componente B (0.15 l/ha).	2, 3, 4

¹ RS 916.161

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Dall'inizio dell'attacco.
 - 2 = Trattamenti a un intervallo di 7-10 giorni.
 - 3 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
 - 4 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch